



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 aprile 2006 (05.05)
(OR. FR)**

8193/06

PUBLIC 5

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
FEBBRAIO 2006

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel febbraio 2006. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel febbraio in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: "<http://ue.eu.int>", rubrica "Documenti", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti indicati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio <http://register.consilium.eu.int>

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

FEBBRAIO 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Procedura scritta conclusa il 2 febbraio 2006 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85	PE-CONS 3671/3/05 REV 3 + REV 1 (lt)	8/06, 9/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Procedura scritta conclusa il 2 febbraio 2006 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio	PE-CONS 3672/2/05 REV 2 + REV 1 (lt)	10/06, 11/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne Contraria: Francia

FEBBRAIO 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2707^a Sessione del Consiglio Economia e finanzia del 14 febbraio 2006 Decisione del Consiglio che modifica le decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE per quanto riguarda la proroga delle misure volte ad evitare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dei materiali di scarto Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto	5465/06 + REV 1 (lt)		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
	5915/06 + COR 1 (fr) + REV 1 (hu)	12/06, 13/06	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

FEBBRAIO 2006					
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI		REGOLA DI VOTO	VOTI
2708^a Sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 20 febbraio 2006					
Regolamenti del Consiglio		14/06,	15/06,	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne Contrari: Grecia, Polonia, Lettonia
• relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero	5588/06 + COR 1 (pl) + REV 1 (nl)	16/06,	17/06,		
		18/06,	19/06,		
• recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	5589/06 + COR 1 + COR 2 (it) + COR 3 (lv)	20/06,	21/06,		
		22/06,	23/06,		
		24/06,	25/06,		
		26/06,	27/06,		
		28/06,	29/06,		
		30/06,	31/06,		
		32/06,	33/06,		
• relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune	5590/06 + COR 1 (nl) + COR 2 (lv) + COR 3 (es)	34/06,	35/06		
Decisione del Consiglio relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)	5966/056			Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

FEBBRAIO 2006					
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI		REGOLA DI VOTO	VOTI
2709^a Sessione del Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 21 febbraio 2006					
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)	PE-CONS 3643/2/05 REV 2	36/06		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne Contraria: Ungheria Astenuta: Slovenia
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE	PE-CONS 3677/05 + COR 1 (en) + COR 2 (it) + COR 3 (da) + COR 4 (et) + COR 5 (es) + COR 6 (hu) + COR 7 (mt) + COR 8 (sl) + COR 9 (pt) + COR 10 (cs) + COR 11 (da) + REV 3 (sv) + REV 5 (fi) + REV 6 (lv) + REV 7 (lt) + REV 8 (nl) + REV 9 (pl) + REV 9 COR 1 (pl) + REV 10 (de) + REV 11 (el)	37/06, 39/06, 41/06, 43/06, 45/06, 47/06, 49/06, 51/06, 53/06, 55/06, 57/06	38/06, 40/06, 42/06, 44/06, 46/06, 48/06, 50/06, 52/06, 54/06, 56/06,	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne Contrari: Irlanda, Slovacchia

FEBBRAIO 2006				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2710^a Sessione del Consiglio "Istruzione, Gioventù e Cultura" del 23 febbraio 2006				
Regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia	5696/06 + COR 1 (nl) + REV 1 (lv)	58/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CE)	PE-CONS 3668/3/05 REV 3 + REV 3 COR 1 (en) + REV 3 COR 2 (lv) + REV 3 COR 3 (de) + REV 4 (sl)	59/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
2711^a Sessione del Consiglio "Affari Generali e Relazioni esterne" del 27 febbraio 2006				
Decisione del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6089/06 + COR 1 (sv) + REV 1 (lt)		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICHIARAZIONE 8/06**Dichiarazione della Commissione**AETR

"La Commissione e gli Stati membri si adopereranno al massimo per allineare le disposizioni dell'AETR su quelle del presente regolamento entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo. Qualora un tale allineamento non sia stato realizzato entro tale periodo la Commissione proporrà opportune misure per porre rimedio alla situazione."

DICHIARAZIONE 9/06**Dichiarazione della Commissione**Infrazioni

"La Commissione dichiara, che in relazione alla classificazione delle infrazioni gravi, la sua interpretazione è che le infrazioni gravi al regolamento relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada comprendono le inosservanze seguenti:

1. il superamento del 20% o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane;
2. la riduzione del 20% o più dei tempi minimi previsti per il riposo giornaliero o settimanale;
3. la riduzione del 33% o più dei periodi minimi di interruzione;
4. l'installazione del tachigrafo in modo non conforme al disposto del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio."

DICHIARAZIONE 10/06

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione e gli Stati membri si adopereranno al massimo per allineare le disposizioni dell'AETR su quelle della presente direttiva entro due anni dall'entrata in vigore della medesima. Qualora un tale allineamento non sia stato realizzato entro tale periodo la Commissione proporrà opportune misure per porre rimedio alla situazione."

DICHIARAZIONE 11/06

Dichiarazione della Francia

"Il Consiglio dell'Unione europea si è pronunciato in data odierna su una direttiva relativa al controllo dei tempi di guida e di riposo e dell'orario di lavoro dei conducenti professionisti.

Sin dall'inizio dei negoziati, la Francia si era rallegrata del fatto che tale proposta avesse in particolare l'obiettivo di controllare l'orario di lavoro dei conducenti in applicazione della direttiva 2002/15/CE. Infatti tale disposizione, che costituiva una vera novità, doveva permettere di migliorare notevolmente la sicurezza stradale.

Tuttavia, nonostante l'impegno e l'insistenza della Francia per l'inclusione nella direttiva in oggetto della direttiva 2002/15/CE per quanto riguarda i controlli sia su strada che nei locali dell'impresa, il testo presentato oggi al Consiglio non ha consentito di mantenere tale disposizione, il che è inaccettabile ad avviso della Francia. Essa deplora che la sua posizione non abbia potuto essere presa in considerazione.

Per tale motivo la Francia non ha potuto associarsi all'adozione del testo."

DICHIARAZIONE 12/06

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio conviene di tornare sulla tematica dell'IVA applicata al pedaggio per il transito su ponti stradali interni non più tardi del mese di giugno 2007, contestualmente alla prevista proposta della Commissione sugli enti pubblici."

DICHIARAZIONE 13/06

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che il luogo di cessione del teleriscaldamento sarà determinato applicando mutatis mutandis l'articolo 8 , paragrafo 1, lettere d) ed e) della direttiva 77/388/CEE. La Commissione annuncia che intende fare il necessario per chiarire conseguentemente la formulazione."

I. DICHIARAZIONI GENERALI

DICHIARAZIONE 14/06

Dichiarazione della Polonia

"Secondo la Polonia le soluzioni adottate in merito alla riforma del mercato dello zucchero non soddisfano le aspettative per quanto riguarda:

- il miglioramento della competitività del settore
- gli interventi volti a contrastare le distorsioni del mercato
- la creazione di condizioni per uno sviluppo stabile e a lungo termine del settore dello zucchero nella Comunità

La Polonia disapprova molti delle soluzioni in merito alla riforma del mercato dello zucchero, che sono caratterizzate dal mancato equilibrio per quanto riguarda il trattamento dei produttori nelle diverse regioni dell'UE e che trascurano, da un lato, la specificità del settore dello zucchero nei nuovi Stati membri in fase di ristrutturazione in conformità delle norme comunitarie e, dall'altro, assicurano un sostegno aggiuntivo ai bieticoltori nei paesi in cui esiste un settore dello zucchero competitivo.

La Polonia sottolinea che l'assegnazione di nuove quote di produzione di zucchero e isoglucosio è in contrasto con l'obiettivo di base della riforma – ossia la limitazione della produzione di zucchero nell'UE.

La Polonia ritiene che la diminuzione della produzione di zucchero dovrebbe consistere soprattutto nell'eliminazione della produzione nell'ambito dell'attuale quota B.

Le disposizioni dell'articolo 44 del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, assieme alla dichiarazione della Commissione riguardante il campo d'applicazione di tale articolo corroborano la valutazione negativa della riforma da parte della Polonia.

Alla luce di quanto precede, la Polonia non appoggia la riforma del mercato dello zucchero nella forma attuale".

DICHIARAZIONE 15/06

Dichiarazione della Grecia

"Le recenti decisioni per il settore dello zucchero alle quali è pervenuto il Consiglio, in base al compromesso del novembre 2005, sono caratterizzate da un forte squilibrio e avranno conseguenze sfavorevoli per le regioni sensibili, sotto il profilo economico e sociale, dell'Unione europea.

L'applicazione del nuovo regime pregiudicherà in particolare il settore dell'occupazione, il che è in netto contrasto con gli obiettivi della strategia di Lisbona e con i programmi nazionali di riforma degli Stati membri.

Parallelamente, la modifica dell'articolo 44, che conferisce alla Commissione la facoltà di ridurre direttamente una parte delle quote della campagna 2006-2007, avrà la conseguenza di colpire maggiormente le industrie meno competitive dei paesi non eccedentari, che non sono responsabili della situazione creatasi attualmente nel mercato dello zucchero.

La riduzione orizzontale delle quote B costituirebbe un modo più corretto e giusto di affrontare la situazione.

Per questi motivi, la Grecia ribadisce la posizione espressa nel negoziato del novembre 2005 e dichiara che vota contro l'insieme dei testi giuridici riguardanti il settore dello zucchero."

II. REGOLAMENTO RELATIVO ALL'OCM NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

DICHIARAZIONE 16/06

Dichiarazione del Consiglio

Per quanto riguarda le norme di origine

"Il Consiglio ritiene importante assicurare che i benefici dell'iniziativa EBA ricadano sui paesi EBA interessati e invita pertanto la Commissione a proporre quanto più rapidamente possibile una modifica della normativa in materia di norme di origine.

Saranno applicate le disposizioni più generali e, senza che questo elenco sia esauriente, le seguenti operazioni, per quanto riguarda lo zucchero, non dovrebbero essere considerate sufficienti per conferire l'origine: la raffinazione, l'aromatizzazione, la colorazione, l'imballaggio nonché la miscelazione con meno dell'80% di prodotti interamente originari del paese in questione. Tuttavia lo zucchero greggio incorporato in tali miscele deve essere integralmente prodotto nei paesi EBA."

DICHIARAZIONE 17/06

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

Per quanto riguarda le quote di isoglucosio per la Romania e la Bulgaria

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la quota di isoglucosio concordata per la Romania e la Bulgaria nel trattato di adesione sarà aumentata, a condizioni identiche a quelle applicate agli altri Stati membri, di 1 966 t per la Romania e di 11 045 t per la Bulgaria in ciascuna delle prime tre campagne successive all'adesione".

DICHIARAZIONE 18/06

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

Per quanto riguarda lo zucchero greggio importato in Romania e in Bulgaria

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che i quantitativi di zucchero greggio di importazione destinato alla raffinazione concordati nel trattato relativo all'adesione della Romania e della Bulgaria saranno riservati a questi due futuri Stati membri per il periodo fino alla campagna di commercializzazione 2008/2009 inclusa."

DICHIARAZIONE 19/06

Dichiarazioni della Commissione

Per quanto riguarda lo zucchero industriale

"La Commissione dichiara che è nell'interesse dell'Unione europea assicurare la competitività dell'industria europea quando è utilizzato lo zucchero UE come materia prima. La Commissione dispone di vari strumenti per assicurare la disponibilità di zucchero a prezzi competitivi:

- zucchero fuori quota
- restituzioni alla produzione
- perfezionamento attivo
- importazione in esenzione da dazi doganali

La Commissione si avvarrà di uno o più di questi diversi strumenti onde assicurare che lo zucchero ad uso industriale sia disponibile a prezzi competitivi a fronte dei prezzi praticati sul mercato mondiale per lo zucchero. Qualora non siano disponibili approvvigionamenti di zucchero UE con o senza restituzione alla produzione a prezzi competitivi, la Commissione disporrà senza indugio l'apertura di contingenti tariffari per importazioni in esenzione da dazi doganali".

DICHIARAZIONE 20/06

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia

"Se in un determinato anno a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 le importazioni nella Comunità di zucchero proveniente da un paese terzo nell'ambito del regime "Tutto tranne le armi"(EBA) aumentano di oltre il 25% rispetto alle importazioni di tale paese nella precedente campagna di commercializzazione, la Commissione avvierà automaticamente la procedura prevista per decidere se devono essere applicati provvedimenti quali la sospensione o il ritiro temporaneo delle concessioni commerciali, la sorveglianza o altre misure di salvaguardia".

DICHIARAZIONE 21/06

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie per la campagna di commercializzazione di 15 mesi 2006/2007

"La Commissione stabilirà per la campagna di commercializzazione 2006/2007 disposizioni transitorie che prevedano una quota supplementare senza prelievo di ristrutturazione per:

- lo zucchero di barbabietole seminate nell'autunno 2005 per cui sia corrisposto il prezzo di base in vigore per la campagna 2005/06;
- l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina corrispondenti ai tre dodicesimi della quota stabilita nell'allegato 3."

DICHIARAZIONE 22/06

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 7

"La Commissione ritiene che la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7 non escluda la possibilità di produzione fuori quota di isoglucosio parallelamente all'isoglucosio di quota".

DICHIARAZIONE 23/06

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda l'articolo 8

"La Commissione preciserà nei regolamenti di applicazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione di quote supplementari nella campagna di commercializzazione 2006/2007".

DICHIARAZIONE 24/06

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda l'articolo 12

"La Commissione terrà conto nei regolamenti di applicazione della necessità di consentire la fornitura di zucchero industriale nel corso della campagna di commercializzazione".

DICHIARAZIONE 25/06

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 44 per ridurre la produzione al di sotto della quota 2006/2007

"Al fine di migliorare l'equilibrio del mercato dello zucchero senza creare nuove scorte di zucchero nella campagna di commercializzazione 2006/2007, la Commissione applicherà le norme transitorie di cui all'articolo 44 del nuovo regolamento OCM per ridurre la produzione ammissibile per il 2006/2007 al di sotto della quota di cui all'allegato III di detto regolamento.

Per limitare la produzione ammissibile, nella sua proposta la Commissione terrà conto di una combinazione dei criteri di cui all'articolo 19 del nuovo regolamento OCM e di quelli di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001. La riduzione terrà conto altresì dei particolari sforzi compiuti dagli Stati membri rinunciando a quote per il 2006/2007 nel contesto del fondo di ristrutturazione."

DICHIARAZIONE 26/06

Dichiarazione dell'Estonia

"L'Estonia rispetta pienamente la decisione politica sulla riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero raggiunta dal Consiglio il 24 novembre e riconosce lo spirito di compromesso alla base di tale decisione. L'Estonia ritiene che la proposta della Commissione di attuare una riduzione del prezzo del 36%, quale figura nel documento 14982/05, sia pienamente conforme al compromesso politico. Tenuto conto di questo aspetto, l'Estonia desidera sottolineare che la nuova proposta della presidenza per l'attuazione della riduzione del prezzo del 36%, quale presentata nella riunione del CSA del 12 dicembre, costituisce un passo indietro che pregiudica l'equilibrio raggiunto dal Consiglio. Tuttavia, considerata la sensibilità politica e l'urgenza della questione, l'Estonia è pronta ad accettare questa proposta certamente definitiva nel contesto di ulteriori compromessi da parte di tutte le delegazioni."

DICHIARAZIONE 27/06

Dichiarazione della Svezia

"La Svezia rispetta la decisione politica sulla riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero raggiunta dal Consiglio il 24 novembre. La proposta della Commissione di attuare una riduzione del prezzo del 36%, quale figura nel documento 14982/05, è pienamente conforme al compromesso politico. La nuova proposta della presidenza per l'attuazione della riduzione del prezzo del 36%, quale presentata nella riunione del CSA del 12 dicembre, costituisce un passo indietro e comporta un aumento dei prezzi al consumo nella terza campagna. La Svezia deplora profondamente che, all'atto della modifica di tale parte della decisione, non siano state apportate modifiche nel testo relativo alle quote di isoglucosio per quanto riguarda le condizioni per l'assegnazione delle quote a Italia, Lituania e Svezia. Tali condizioni non consentono all'industria svedese di utilizzare la quota che le è stata assegnata. Tuttavia, la Svezia è disposta ad accettare tale decisione in uno spirito di compromesso."

Per quanto riguarda l'articolo 44

DICHIARAZIONE 28/06

Dichiarazione della Repubblica ceca

"La Repubblica ceca tiene conto delle significative eccedenze di zucchero sul mercato europeo e pertanto sostiene la necessità di rimediare a questa situazione per mantenere la stabilità del settore dello zucchero.

Tenuto conto di quanto precede, la Repubblica ceca approva la proposta della Commissione europea e della presidenza, corredata della dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 44 del regolamento relativo all'OCM, di creare una base giuridica per l'eventuale riduzione della produzione nella campagna di commercializzazione 2006/2007, utilizzando, ai fini della riduzione totale del volume di produzione nell'ambito delle quote di produzione, un'azione combinata, in una proporzione 50/50, in conformità dell'articolo 10 del regolamento del Consiglio n. 1260/2001 e dell'articolo 19 della nuova proposta di regolamento di base del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

La Repubblica ceca approva questa proposta a condizione che non siano apportati ulteriori emendamenti al compromesso. La Repubblica ceca sorveglierà attentamente l'eventuale applicazione della suddetta disposizione da parte della Commissione."

DICHIARAZIONE 29/06

Dichiarazione della Francia, della Germania, della Danimarca e dei Paesi Bassi

"Le autorità francesi, tedesche, danesi e olandesi deplorano che la dichiarazione della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 44 del nuovo regolamento di base dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero non si iscriva nella continuità della riforma, poiché la prevista riduzione non si baserà unicamente su un calcolo lineare. Il fatto di tener conto, nelle misure transitorie, di elementi di calcolo che fanno riferimento alle categorie previste nella precedente organizzazione comune dei mercati può giustificarsi soltanto ai sensi dell'articolo 44, disposizione che ha di per sé carattere unico, transitorio ed eccezionale."

DICHIARAZIONE 30/06

Dichiarazione della Lettonia

"La Lettonia mantiene la sua posizione secondo cui la dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 44 per ridurre la produzione al di sotto della quota 2006/2007 è inaccettabile e ritiene che la riduzione delle quote debba applicarsi anzitutto alla quota B."

DICHIARAZIONE 31/06

Dichiarazione della Finlandia

"La Finlandia può accettare il compromesso raggiunto sulla riforma dell'organizzazione comune di mercato per lo zucchero. Tuttavia, la Finlandia ritiene che nell'attuare l'articolo 44 del nuovo regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, la Commissione debba mirare alla riduzione delle quote di produzione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 per le regioni che sono all'origine dell'eccedenza di produzione. Un modo neutro per tagliare le quote sarebbe quello di utilizzare i coefficienti di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Inoltre, la Commissione dovrebbe, nelle proprie decisioni, tenere conto degli sforzi compiuti dagli Stati membri per ridurre la produzione comunitaria nel quadro del programma di ristrutturazione e, in tale ambito, tenere conto anche del volume dei trasferimenti di zucchero dalla campagna di commercializzazione 2005/2006. La decisione della Commissione relativa alla riduzione della produzione ammissibile per la campagna di commercializzazione 2006/2007 non dovrebbe portare ad una riduzione di produzione superiore a quella prevista dal piano di ristrutturazione approvato."

DICHIARAZIONE 32/06

Dichiarazione della Lituania

"La Lituania ritiene che il pacchetto legislativo finale presentato dalla Commissione si discosti ancora dall' "orientamento generale" raggiunto dal Consiglio il 22-24 novembre 2005. L'orientamento generale" non prevedeva la riduzione delle quote di produzione dello zucchero.

La Lituania comprende l'obiettivo di ridurre le eccedenze di zucchero nella Comunità e conviene sulla necessità di risolvere questo problema. Tuttavia non può accettare la metodologia proposta nella dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 44.

La Lituania ha proposto in varie occasioni di ridurre il quantitativo di zucchero prodotto non combinando i criteri di cui all'articolo 19 del nuovo regolamento con quelli dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001, ma applicando le disposizioni del regolamento ancora in vigore, o in altri termini i coefficienti applicabili in base a un meccanismo di declassamento. La Lituania ritiene che quest'ultimo metodo costituisca il modo più corretto e oggettivo di risolvere il problema delle eccedenze di zucchero.

La Lituania è in una situazione difficile, tanto più che non dispone di una quota di produzione di zucchero "B" e che la quota "A" attualmente disponibile non garantisce che gli stabilimenti possano funzionare a pieno regime. Per questo motivo una riduzione sia pure minima della quota costituisce un duro colpo per la Lituania, per non parlare della metodologia proposta dalla Commissione.

Pertanto, pur non respingendo il lavoro comune svolto precedentemente né l'accordo raggiunto il 22-24 novembre sui punti della riforma e pur riconoscendo l'inevitabilità della riforma stessa, la Lituania non può accettare l'ultima proposta sul metodo di applicazione dell'articolo 44 per il modo in cui riduce la quota di zucchero."

III. REGOLAMENTO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO N. 1782/2003

DICHIARAZIONE 33/06

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda il trasferimento dal regime di pagamento unico per superficie (SAPS) per i nuovi Stati membri al regime di pagamento unico (SPS)

"Uno degli elementi chiave della riforma della PAC dal 2003 è stato il principio del sostegno all'agricoltore attivo indipendentemente dalla proprietà del terreno su cui svolge l'attività. Questo principio è anche stabilito nel quadro del regime di pagamento unico per superficie (SAPS) per i nuovi Stati membri. I nuovi Stati membri chiedono che tale principio sia altresì assicurato al momento della transizione dal SAPS e dell'attuazione del regime di pagamento unico entro il 2009.

La Commissione esaminerà se si possa trovare una soluzione al problema. Infine, se necessario, presenterà una proposta al Consiglio per una modifica del regime di pagamenti diretti."

DICHIARAZIONE 34/06

Dichiarazione del Portogallo

Per quanto riguarda il trasferimento dal regime di pagamento unico per superficie (SAPS) per i nuovi Stati membri al regime di pagamento unico (SPS)

"Nel contesto dell'accordo raggiunto al vertice di Bruxelles dell'ottobre 2002 il Consiglio e la Commissione ribadiscono l'importanza di salvaguardare le esigenze dei produttori nelle regioni meno favorite dell'UE. Nel contribuire al mantenimento della coltura della barbabietola nell'Unione, il Portogallo desidera osservare che il Consiglio e la Commissione non possono ignorare la necessità di creare alternative per la diversificazione delle attività agricole nelle zone meno favorite. Il Portogallo sottolinea pertanto la necessità di tener conto dell'idoneità naturale per la produzione duratura di taluni prodotti, in particolare di prodotti ortofrutticoli, cui il Consiglio e la Commissione devono riservare particolare attenzione."

IV. REGOLAMENTO RELATIVO AI FONDI DI RISTRUTTURAZIONE

DICHIARAZIONE 35/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Per quanto riguarda il controllo della ristrutturazione

"Il Consiglio e la Commissione considerano essenziale che il fondo di ristrutturazione riesca a ridurre le quote di zucchero per pervenire ad un equilibrio sul mercato dell'UE dopo il periodo di transizione. Pertanto, la Commissione controllerà attentamente il funzionamento del fondo di ristrutturazione e presenterà una relazione sul suo andamento entro la fine del 2008."

DICHIARAZIONE 36/06

Dichiarazione della repubblica di Slovenia

"La Repubblica di Slovenia riafferma la sua disponibilità ad attuare globalmente il codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone; tuttavia, mediante la presente dichiarazione, la Slovenia desidera richiamare l'attenzione sulle possibili conseguenze dell'applicazione rigorosa dell'articolo 7 del codice.

La Slovenia, essendo uno dei punti d'ingresso nel territorio dell'Unione europea più frequentemente utilizzati, è consapevole della sua responsabilità di effettuare i controlli di frontiera nell'interesse di tutti gli Stati membri. Inoltre, desidera sottolineare che l'applicazione rigorosa dei controlli di frontiera a tutti i cittadini dei paesi terzi, quale prevista all'articolo 7 del regolamento, provocherà molto probabilmente gravi perturbazioni del traffico stradale internazionale ai valichi di frontiera. Pertanto, la responsabilità di eventuali ritardi alla frontiera non potrà essere attribuita unicamente alla Slovenia."

DICHIARAZIONE 37/06

Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio relativa all'articolo 12 (valutazione) del progetto di direttiva

"La Commissione inviterà gli Stati membri e il Parlamento europeo, il garante europeo della protezione dei dati e i rappresentanti dell'industria delle comunicazioni elettroniche a riunioni di riesame periodiche per scambiare informazioni sugli sviluppi tecnologici, i costi e l'efficacia dell'applicazione della direttiva. La prima riunione si terrà entro il 2006.

Nel corso di tale processo, gli Stati membri saranno invitati a informare i partner delle loro esperienze nell'attuazione della direttiva e a condividere le migliori pratiche. Sulla base dei risultati di tali riunioni, la Commissione valuterà la possibilità di presentare le proposte necessarie, segnatamente per quanto concerne eventuali difficoltà incontrate dagli Stati membri a livello di attuazione tecnica e pratica della direttiva, in particolare la sua applicazione alla posta elettronica su Internet e alla telefonia via Internet."

DICHIARAZIONE 38/06

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 1

"Nella definizione di "reati gravi" nel loro diritto interno gli Stati membri tengono debitamente conto dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo (2002/584/GAI), nonché dei reati aventi per oggetto le telecomunicazioni."

DICHIARAZIONE 39/06

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione riconosce che la conservazione dei dati potrebbe comportare considerevoli costi aggiuntivi per i fornitori di comunicazioni elettroniche e che il rimborso da parte degli Stati membri dei comprovati costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese al solo scopo di soddisfare i requisiti imposti dalle misure nazionali che attuano la presente direttiva ai fini stabiliti dalla stessa può essere necessario. Nel valutare la compatibilità di tali aiuti con il trattato, la Commissione terrà tra l'altro debitamente conto di tale necessità e dell'impatto positivo, in termini di pubblica sicurezza, prodotto sulla società in generale dagli obblighi di conservazione dei dati incombenti in virtù della direttiva."

DICHIARAZIONE 40/06

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 15, paragrafo 1

"La Commissione ricorda che l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE e dell'articolo 11 della presente direttiva è disciplinata dai principi fondamentali della necessità e della proporzionalità."

DICHIARAZIONE 41/06

Dichiarazione della Repubblica polacca sullo scioglimento della riserva parlamentare

"La Polonia scioglie la riserva ed appoggia l'adozione della direttiva come valido strumento di lotta alla criminalità. La riserva formulata dalla Polonia non intendeva bloccare l'adozione del documento. Essa è il risultato dei lavori del Parlamento polacco volti a prorogare il periodo di conservazione dei dati oltre a quello di cui all'articolo 7 della direttiva. Al tempo stesso la delegazione polacca auspica che l'articolo 12 della direttiva sia interpretato in modo da consentire di allineare le soluzioni nazionali attuative della direttiva alla specificità della lotta alla criminalità organizzata e alle esigenze interne della politica di contrasto di ciascun paese membro al riguardo."

DICHIARAZIONE 42/06

Dichiarazione dei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3

"Riguardo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e che modifica la direttiva 2002/58/CE i Paesi Bassi intendono avvalersi della facoltà di differire l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet per un periodo non superiore a 18 mesi dalla sua entrata in vigore."

DICHIARAZIONE 43/06

Dichiarazione dell'Austria ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3

"L'Austria dichiara l'intenzione di rinviare l'applicazione della presente direttiva alla conservazione di dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet di 18 mesi a decorrere dalla data indicata all'articolo 15, paragrafo 1."

DICHIARAZIONE 44/06

Dichiarazione dell'Estonia alla Commissione e al Consiglio

"Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE l'Estonia dichiara l'intenzione di avvalersi del suddetto paragrafo e differire quindi l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet fino a 36 mesi dalla data della sua adozione."

DICHIARAZIONE 45/06

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito dichiara ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, che intende rinviare l'applicazione di tale direttiva alla conservazione di dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet."

DICHIARAZIONE 46/06

Dichiarazione della Repubblica di Cipro ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3

"La Repubblica di Cipro dichiara che differirà, fino alla data fissata all'articolo 15, paragrafo 3, l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet."

DICHIARAZIONE 47/06

Dichiarazione della Repubblica ellenica

"La Grecia dichiara che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva, intende differirne l'applicazione alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet fino a 18 mesi dalla scadenza del periodo previsto all'articolo 15, paragrafo 1."

DICHIARAZIONE 48/06

Dichiarazione del Granducato del Lussemburgo

"Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, il Governo del Granducato del Lussemburgo dichiara l'intenzione di avvalersi del paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva per avere la possibilità di differirne l'applicazione per quanto riguarda la conservazione di dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet."

DICHIARAZIONE 49/06

Dichiarazione della Slovenia

"La Slovenia aderisce al gruppo dagli Stati membri che hanno fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, ai fini del rinvio di 18 mesi dell'applicazione della direttiva alla conservazione dei dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet."

DICHIARAZIONE 50/06

Dichiarazione della Svezia ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3

"La Svezia intende avvalersi della possibilità prevista all'articolo 15, paragrafo 3 di rinviare l'applicazione della direttiva in questione per quanto riguarda la conservazione dei dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet."

DICHIARAZIONE 51/06

Dichiarazione della Repubblica di Lituania ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3

"Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (in appresso "la direttiva"), la Repubblica di Lituania dichiara di voler differire l'applicazione della direttiva, una volta che sarà stata adottata, alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet per il periodo previsto all'articolo 15, paragrafo 3."

DICHIARAZIONE 52/06

Dichiarazione della Repubblica di Lettonia

"La Lettonia dichiara, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 2006/.../CE, del ... febbraio 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, che ne differirà l'applicazione alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet fino al ... 2009*."

* 36 mesi dalla data di adozione della direttiva.

DICHIARAZIONE 53/06

Dichiarazione della Repubblica ceca sull'articolo 15

"Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva la Repubblica ceca dichiara che ne differirà l'applicazione alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet fino a 36 mesi dalla data della sua adozione."

DICHIARAZIONE 54/06

Dichiarazione del Belgio

"Il Belgio dichiara che intende differire, conformemente alla possibilità prevista all'articolo 15, paragrafo 3, per un periodo di 36 mesi dall'adozione della presente direttiva, l'applicazione della stessa alla conservazione dei dati di comunicazione concernenti l'accesso a Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet."

DICHIARAZIONE 55/06

Dichiarazione della Repubblica polacca

"La Polonia dichiara di avvalersi della facoltà, prevista nell'articolo 15, paragrafo 3 della *direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE*, di differire l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet di diciotto mesi rispetto al termine previsto nell'articolo 15, paragrafo 1."

DICHIARAZIONE 56/06

Dichiarazione della Finlandia

"La Finlandia dichiara, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, che intende differire a data successiva l'applicazione di tale direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet."

DICHIARAZIONE 57/06

Dichiarazione della Germania ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3

"La Germania si riserva il diritto di differire l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet di 18 mesi a decorrere dalla data prevista all'articolo 15, paragrafo 1, prima frase."

DICHIARAZIONE 58/06

Dichiarazione relativa alla soppressione dell'articolo 4, paragrafo 10

"Gli Stati membri si impegnano, per l'applicazione dell'articolo 4 del piano di gestione pluriennale della sogliola del Golfo di Biscaglia, affinché l'eventuale rinnovo dei pescherecci che catturano la sogliola con una licenza speciale di pesca o la cessazione definitiva dell'attività degli stessi accompagnata da aiuti pubblici siano effettuati rispettando la coerenza con gli obiettivi del piano."

DICHIARAZIONE 59/06

Dichiarazione del Consiglio relativa all'uso del termine "penalties" nella versione inglese di strumenti giuridici della Comunità europea

"Il Consiglio ritiene che, quando nella versione inglese di strumenti giuridici della Comunità europea viene utilizzato il termine "penalties", esso è impiegato in senso neutro e non si riferisce specificamente a sanzioni penali, ma potrebbe comprendere anche sanzioni amministrative e pecuniarie, nonché altri tipi di sanzioni. Quando, in forza di un atto comunitario, gli Stati membri sono tenuti ad introdurre "penalties", spetta a loro scegliere il tipo di sanzioni appropriato, conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nella banca dati terminologica della Comunità sono fornite le seguenti traduzioni del termine "penalties" in alcune altre lingue:

in ceco, "*sankce*", in spagnolo, "*sanciones*", in danese, "*sanktioner*", in tedesco, "*Sanktionen*", in estone, "*sanktsioonid*", in francese, "*sanctions*", in greco, "*κυρώσεις*", in ungherese, "*jogkövetkezmények*", in italiano, "*sanzioni*", in lettone, "*sankcijas*", in lituano, "*sankcijos*", in maltese, "*penali*", in olandese, "*sancties*", in polacco, "*sankcje*", in portoghese, "*sanções*", in sloveno, "*kazni*", in slovacco, "*sankcie*", in finlandese, "*seuraamukset*" e in svedese, "*sanktioner*".

Se in versioni inglesi rivedute di strumenti giuridici il termine "sanctions", precedentemente utilizzato, è stato sostituito dal termine "penalties", ciò non costituisce una differenza di fondo."

FEBBRAIO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2707^a Sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 14 febbraio 2006 Decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito Doc. 5333/06 + REV 1 (hu) + REV 2 (lv) Decisione del Consiglio concernente la comunicazione di informazioni in virtù dell'accordo tra l'Unione Europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate Doc. 5010/06 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese Doc. 5546/06 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio dei vini allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra Doc. 5269/06 + COR 1 (pt) + COR 2 (it) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra Doc. 5274/06	Contrari: Francia, Portogallo, Spagna

FEBBRAIO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 Docc. 15968/05, 5272/06 + ADD 1 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione Doc. 15673/05 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra Doc. 10820/02 Decisione del Consiglio che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE Doc. 5844/06 • Posizione comune del Consiglio che proroga misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova Doc. 5326/00 • Decisione del Consiglio che attua la posizione comune 2004/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova Doc. 5456/06 Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato del Belgio Doc. 6323/06	

FEBBRAIO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato del Lussemburgo Doc. 6324/06 Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Austria Doc. 6325/06 Parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato dell'Estonia Doc. 6326/06 Parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato della Lettonia Doc. 6327/06 Parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato della Slovenia Doc. 6328/06 2708^a Sessione del Consiglio Agricoltura e pesca del 20 febbraio 2006 Decisione del Consiglio che proroga il periodo d'applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine Doc. 5828/06 Decisione del Consiglio relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Croazia e che abroga la decisione 2004/648/CE Doc. 15672/05 Azione comune del Consiglio del che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale e che modifica l'azione comune 2005/588/PESC Doc. 5114/06	

FEBBRAIO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Azione Comune del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente Doc. 5116/06	
Azione Comune del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace per la Moldova Doc. 5117/06	
Azione comune del Consiglio che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale Doc. 5119/1/06 + REV 1 COR 1 (en) + REV 1 COR 2 (en) + REV 1 COR 3 (el) + REV 1 COR 4 (da) + REV 1 COR 5 (pl)	
Azione comune del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa Doc. 5121/06	
Azione comune del Consiglio che proroga e modifica il mandato del Rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Doc. 5145/06	
Azione comune del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan Doc. 5189/06	

FEBBRAIO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2709^a Sessione del Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 21 febbraio 2006 - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino Doc. 15753/05 + COR 1 + COR 2 (en) - Decisione del Consiglio riguardante la conclusione del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro, in Islanda o in Norvegia Docc. 15755/05, 8479/05 Regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri Doc. 5722/06 + COR 1 2710^a Sessione del Consiglio "Istruzione, Gioventù e Cultura" del 23 febbraio 2006 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio Docc. 13274/05 + ADD 1, 6207/06 + ADD 1 "Modernizzare l'istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in Europa" Relazione intermedia comune 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi compiuti nell'ambito del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" Doc. 7022/06	

FEBBRAIO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Contributo del Consiglio al Consiglio europeo di primavera sull'attuazione del patto europeo per la gioventù - Adozione delle conclusioni del Consiglio Doc. 5708/1/06 REV 1 2711^a Sessione del Consiglio Affari Generali e Relazioni esterne del 27 febbraio 2006 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell'elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l'Oceano Indiano nel dicembre 2004 Doc. 6027/06 - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea Doc. 5556/06 - Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica ed integra l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune Doc. 5557/06 + COR 1 (da)	

FEBBRAIO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, nonché di un atto finale Docc. 14241/05, 13270/04 + COR 2 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale Docc. 14242/05, 13358/04 Decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica Docc. 13168/04 + COR 1, 13167/04 Decisione del Consiglio sulla firma, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea Docc. 12585/04, 12582/04 + COR 1 + COR 1 (hu) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l'altro, dell'India e chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India Doc. 6315/06 + REV 1 (en)	

FEBBRAIO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India Doc. 6318/06 + REV 1 (en)	Astenuta: Repubblica ceca
Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 Doc. 6321/06	Astenuta: Svezia
Regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici Doc. 6429/06	
Decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione UE-Cile in merito alla modifica dell'allegato I dell'accordo che istituisce un' associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto del consolidamento delle preferenze tariffarie concesse al Cile nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) della Comunità Doc. 5941/1/06 REV 1	
Regolamento del Consiglio recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso Doc. 6166/06	
Decisione del Consiglio che attua la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio Doc. 6157/06	

FEBBRAIO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo dell'Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh - AMM) e del suo personale Doc. 5900/06 + REV 1 (el) + REV 2 (nl) + REV 3 (fi) + REV 4 (sv) + REV 5 (hu) + REV 6 (lt) + REV 7 (mt) Azione Comune del Consiglio che modifica e proroga l'azione comune 2005/643/PESC sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell'Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh - AMM) Doc. 5901/06 + REV 1 (el) + REV 2 (nl) + REV 3 (fi) + REV 4 (mt) Azione comune del Consiglio a sostegno della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa Doc. 5821/06 Regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota Doc. 14101/04 + COR 1	
